Concorso a premi per la coltivazione delle uve da tavola

S. E. il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, ritenuta la utilità di incoraggiare con una pubblica gara la intensificazione e il miglioramento della produzione delle uve da tavola, sulla proposta del Direttore generale dell'agricoltura, ha emanato in data 26 agosto c. a. il seguente decreto:

Art 1. — È bandito un concorso nazionale a premi tra proprietari e conduttori di fondi per la coltivazione delle uve da tavola.

Art. 2. — Il concorso comprende due categorie:

I^a Categoria

a) Impianti di vigneti di uve da tavola della estensione non inferiore ad un quarto di ettaro, eseguiti dall'inverno 1930-31 all'autunno 1932;

b) Impianti di vigneti di uve da tavola della estensione non inferiore a due ettari, eseguiti dall'inverno 1930-31 all'autunno 1932.

II^a Categoria

a) Trasformazione con l'innesto di viti di uve da vino in viti di uve da tavola, nella quantità minima di 2000 viti, in un unico appezzamento, eseguita dalla primavera 1931 all'autunno 1932;

b) Trasformazione con l'innesto di viti da uve da vino in viti di uve da tavola, nella quantità minima di 8000 viti, in un unico appezzamento, eseguita dalla primavera 1931-32 all'autunno 1932.

Art. 3. — Formeranno criterio di giudizio, la limitazione alle varietà di uve pregiate più adatte alla località, i metodi di impianto, colturali, la difesa dalle malattie, i lavori più appropriati e le operazioni di valorizzazione e relativa attrezzatura per ottenere prodotto in notevole massa, adatto sia al commercio di esportazione che a quello interno.

Art. 4. — Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno farne domanda in carta legale da lire cinque al Mini-

stero dell' agricoltura e delle foreste — Direzione generale dell' agricoltura — non oltre il 31 maggio 1932-X°, allegando alla domanda una descrizione dell' impianto e possibilmente una carta planimetrica.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) provincia, comune, località ove è situato il vigneto;

b) per i nuovi impianti: la indicazione della superficie impiantata, con il numero, per ogni varietà, di viti, del soggetto d' innesto, della data e del metodo di impianto, della natura del terreno;

c) per gli impianti di viti da vino innestate con viti d' uva da tavola: la indicazione della superficie, la varietà di viti innestate; il numero degli innesti, epoca e forma di innesto.

Art. 5. — Sono stabilite per il concorso le seguenti categorie di premi:

I^a Categoria

a) per gli impianti di vigneti specializzati della estensione non inferiore ad un quarto di ettaro:
n. 3 primi premi di L. 3500 ciascuno, n. 5 secondi premi di L. 1500, n. 10 premi di L. 1200.

b) per gl' impianti di vigneti specializzati della estensione non inferiore a due ettari:
n. 3 primi premi di L. 6500 ciascuno, n. 5 secondi premi di L. 4000, n. 10 terzi premi di L. 2000.

II^a Categoria

a) per gli innesti su viti da vino nella quantità minima di 2000 viti:
n. 3 primi premi di L. 2000 ciascuno, n. 5 secondi premi di L. 1200, n. 10 terzi premi di L. 750.

b) per gli innesti di viti da vino nella quantità minima di 8000 viti:
n. 8 primi premi di L. 4000 ciascuno, n. 5 secondi premi di L. 2000, n. 10 terzi premi di L. 1100.

La Commissione giudicatrice del concorso ha facoltà di proporre il conferimento di medaglie per i vigneti riconosciuti meritevoli e non compresi fra quelli premiati in danaro, nonchè di destinare ad altra categoria i premi eventualmente non assegnati in altre.

Art. 6. — Una Commissione tecnica, di nomina ministeriale, provvederà al giudizio del concorso e potrà essere coadiuvata, per gli accertamenti preliminari, da uno o più esperti di sua fiducia, i quali potranno proporre alla Commissione una prima eliminazione dei concorrenti.

Influenza della mangiatoia sulla linea dorsale degli animali

La costruzione della mangiatoia ha una grandissima importanza sulla conformazione scheletrica degli animali, in quanto che, a seconda della maggiore o minore altezza che essa ha rispetto al suolo, il corpo animale, costretto, durante i pasti che occupano buona parte della permanenza degli animali nella stalla, a tenere posizioni che più o meno si avvicinano a quelle naturali o si allontano da esse, conserva o acquista posizioni normali oppure le perde.

In Istria le mangiatoie sono di due specie: le une costruite del tutto in legno (fig. 1); le altre in pietre quadrate sovrapposte a secco una sull' altra, con una tavola laterale per trattenere il foraggio (fig. 2). L' orlo superiore, in tutte e due le specie di mangiatoie, è munito di una trave della larghezza di 10 a 15 cm. e della grossezza di 5 a 8 cm., saldata alle due pareti opposte della stalla e a uno o a due pali verticali con un capo infissi nel terreno e con l' altro inchiodati ai travi sostenenti il soffitto.

Le dimensioni delle mangiatoie sono le seguenti: altezza dal suolo all'orlo, da 70 a 100 cm. ed anche più; larghezza superiormente, all' orlo, quanto quella del fondo, da 30 a 40 cm. In molte stalle, inoltre, sopra le mangiatoie vi è lungo tutta la parete una rastrelliera (fig. 1). Le mangiatoie sono in comune e non presentano alcuna divisione; servono per tutta la fila di animali.

Dalle misure sopra riportate, in quanto esse si riferiscono all'altezza, è manifesto che le mangiatoie sono esageratamente alte. E ciò è ancor più evidente quando si consideri che i bovini istriani dell' età di 10 a 18 mesi hanno un' altezza al garrese che va da cm. 125 a 145, e quelli dell' età di 18 a 20 mesi, da cm. 133 a 150, e quando si sappia che il mento dei bovini delle dette misure, in posizione normale, è distante dal suolo da 80 a 105

cm. Esso si trova, come si vede, presso a poco alla medesima altezza dell' orlo della mangiatoia.

In queste condizioni, quali esercizi ginnastici non ha da fare l' animale per poter prendere il cibo che gli viene presentato nella mangiatoia? E come fa a mangiare il povero vitellino appena tolto alla mammella materna e saldato a queste monumentali mangiatoie con grosse e pesanti catene?

Più alta è la mangiatoia e più giovane è il bovino che ad essa viene attaccato, e maggiore è il danno che ne deriva all' animale. Il massimo danno è prodotto dalla rastrelliera, perchè è la più alta dal suolo.

In qual modo si manifesta questo danno?

L' animale, quando vuole prendere il fieno che gli è stato presentato sia nella rastrelliera, sia in una mangiatoia troppo alta, deve alzare la testa e allungare il collo. Queste azioni, che sembrano semplici, sono invece legate a un complesso di movimenti di molti muscoli. Nel mentre viene sollevata la testa per effetto del lavoro dei muscoli cervicali, i muscoli che dalla testa scendendo per la parte inferiore del collo, vanno ad attaccarsi in parte allo sterno e in parte al braccio, spostano quest' ultimo in avanti. Al braccio è attaccato il muscolo grande dorsale e questi, agendo sulle vertebre lombari e dorsali, fa prendere alla schiena una linea incurvata verso il suolo. (fig. 1 e 2).

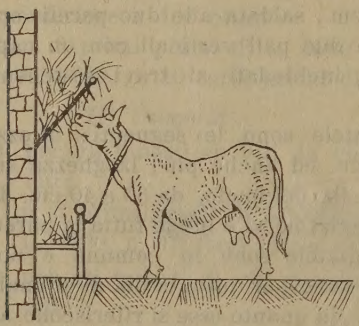

fig. 1

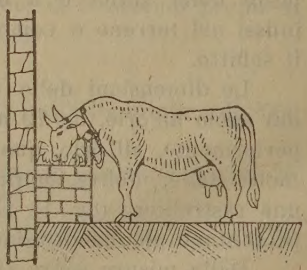

fig. 2

Questa incurvatura, chiamata con termine tecnico insellatura, è tanto maggiore, quanto più in alto l' animale deve sollevare la testa per afferrare il foraggio.

Se l' azione muscolare, che porta all' incurvatura, è di brevissima durata, la schiena, appena l' animale abbassa la testa, riprende subito la sua posizione normale Ma quando questa azione si prolunga per settimane e per mesi, l' insellatura permane e l' animale è proprio rovinato, anche perchè a questo difetto, che risalta subito agli occhi, vi si aggiungono le fosse dietro le scapole, l' attacco alto della coda, i garretti vaccini, ecc., difetti prodotti dalla medesima causa.

Molti, troppi sono in Istria i bovini insellati. Il 90 % dei torelli scartati dalla Commissione provinciale per l' approvazione dei tori, hanno la schiena insellata!

E' necessario porvi riparo. Gli agricoltori leggano attentamente e considerino quanto è stato esposto e si decidano una buona volta a togliere via quelle infami rastrelliere e ad abbassare le mangiatoie. Con un pò di buona volontà, con un piccolo lavoro e quasi senza spese, si possono mettere le mangiatoie in regola.

Per i bovini la mangiatoia deve avere le seguenti dimensioni: altezza dall' orlo a terra, da 40 a 45 cm.; larghezza superiore da 60 a 70 cm., larghezza nel fondo da 20 a 30 cm. Da fondo funziona il suolo. La parete rivolta verso l' animale e che deve trattenere il foraggio nella mangiatoia, bisogna sia fortemente inclinata, come è indicato nella fig. 3, perchè un animale, entrando con i piedi anteriori in essa, si trovi a disagio e sia costretto a retrocedere nella sua posta.

L' animale attaccato a tali mangiatoie prende il foraggio dal suolo come quando si trova in libertà al pascolo. La schiena si inarca leggermente quando l' animale abbassa la testa per prendere il cibo; ma quando solleva il capo, la schiena riprende sempre la sua posizione normale. Tutti i muscoli e i tendini funzionano regolarmente a non vi è pericolo che insorgano difetti per colpa della mangiatoia. Anzi, leggere insellature in giovani animali, possono migliorare e anche del tutto sparire, quando essi a tempo vengono attaccati a simili mangiatoie.

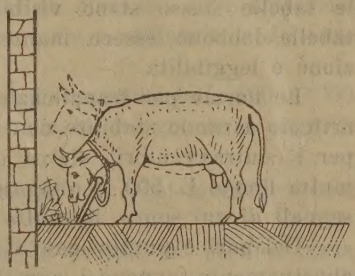

fig. 3

Dott. G. Comandini

La nuova legislazione sulla caccia

(continuazione — vedi n. 18)

Gli art. dal 28 al 31 riguardano le *limitazioni all' esercizio di caccia.*

L' art. 28 prescrive che la caccia non è consentita, salvo che al proprietario o con il suo consenso, nelle appartenenze di ville, abitazioni, parchi e nei fondi chiusi completamente da mura, rete metallica od altra effettiva chiusura, di altezza non minore di metri 1.80, o da corsi d' acqua della profondità di almeno metri 1.50 e della larghezza di almeno 3 metri, aggiungendo che il colpevole è punito, a querela della persona offesa, con la multa da L. 100 a 1000.

Con l' art. 29 si vieta la caccia vagante nei terreni altrui in attualità di coltivazione, quando la caccia stessa possa danneggiare la coltura; a tale riguardo il *possessore* ha sempre facoltà, quando concorrano queste condizioni, di circondare gli appezzamenti che si trovino nelle condizioni stesse, con segnali perimetrali collocati a distanza di non più di 100 metri l' uno dall' altro e recanti all' altezza di 4 metri e in modo visibile una targa con la scritta « divieto temporaneo di caccia » ; tali tabelle possono essere apposte anche ad alberi od a pali di altezza minore di metri 4, o a distanza maggiore di metri 100, purchè da ogni tabella siano visibili le due contigue e purchè le tabelle stesse siano visibili nei punti di accesso; le dette tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.

Le norme per l' applicazione di quanto è disposto da questo articolo saranno stabilite con il regolamento; intanto è prevista per i contravventori, dietro querela della persona offesa, una multa fino a L. 500, e qualora al terreno siano stati apposti i segnali di cui sopra, la multa è da L. 100 a 1000.

Del pari è punito con l' ammenda fino a L. 200 colui che abusivamente appone i segnali o non li rimuove quando siano venute a cessare le ragioni di protezione delle colture o dei raccolti.

Da tener presente che in questo articolo la tutela riguarda il « possessore » del fondo: quindi essa è riconosciuta non solamente al proprietario, ma anche a chiunque, per un diritto

reale frazionario o per un diritto personale, spettino i frutti ed abbia quindi legittimo interesse per impedire che, alla produzione di essi, sia recato nocumento.

Come si vede, con gli art. 28 e 29 del Testo unico non si disconosce il principio sancito dal diritto romano e dal Codice civile (art. 712, secondo comma) « che non è tuttavia lecito introdursi nel fondo altrui per l' esercizio della caccia contro il divieto del possessore », ma tale principio, come è detto nella relazione che precede il Testo unico, è debitamente limitato nei suoi giusti confini, ed in rapporto alla funzione che nell' odierno generale ordinamento giuridico deve avere la proprietà privata. E la relazione continua osservando che « non si potrebbe rinunciare ad alcuna norma necessaria per raggiungere gli intenti che si propongono le bandite e le riserve, per i nobili fini della difesa della selvaggina e dell' esercizio libero della caccia, per una obbedienza eccessiva e troppo rigida al secondo comma dell' art. 712 ».

L' art. 30 prescrive che è vietata la caccia nei terreni vallivi e paludosi dove si eserciti l' industria della pesca, nei canali delle valli salse da pesca, nelle località ove siano opere di difesa dello Stato e in quelle ove esistano monumenti nazionali, salvo il permesso speciale rilasciato dall' autorità competente.

Sui laghi e negli stagni di proprietà privata, anche aperti, è vietato porre, contro il divieto del proprietario, imbarcazioni, tine, o altro natante per la caccia.

E' in ogni caso vietato sparare in direzione delle abitazioni e delle vie di comunicazione ferroviarie o ordinarie, a distanza minore di 100 metri dalle stesse.

Il contravventore è punito con l' ammenda da L. 100 a 1000.

Con l' art. 31 l' esercizio della caccia in genere è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) divieto di usare passeracei accecati ed ogni mezzo venefico o inebriante;
b) divieto di usare come richiamo la starna, la pernice rossa, la pernice sarda e la coturnice;
c) divieto di cacciare la selvaggina nobile stanziale sparando da veicoli a trazione animale o meccanica;
d) divieto di usare pernici o starne per i tiri a volo.

L' uso per i tiri a volo delle quaglie e dei passeri è consentito, anche in tempo di divieto di caccia, purchè sia docu-

mentata per le quaglie la importazione dall' estero e per i passeri la legittimità della cattura a termini dell' art. 25, il quale appunto la autorizza, con le dovute cautele e limitazioni, a protezione della coltura granaria; su questo articolo ci intrattenemmo nell' ultimo numero.

Le quaglie importate dall' estero possono parimenti essere usate per le prove sul terreno in tempo di divieto.

Non è consentito il commercio delle quaglie uccise nei tiri a volo o nelle prove sul terreno.

E giacchè siamo in tema di divieti riteniamo opportuno fare un passo indietro; nell' ultimo numero, accennando all' art. 11 del Testo unico, dicemmo che esso riguardava le armi da fuoco proibite e gli altri mezzi non consentiti per l' esercizio della caccia, aggiungendo anche le penalità comminate per i trasgressori. Data la importanza di tale argomento, completiamo la troppo sommaria enunciazione di cui sopra, riportando per esteso il predetto articolo, meno quanto, in esso, si riferisce alla caccia col furetto.

Art. 11: La caccia può essere esercitata con arma da fuoco portatile o ad appoggio, con cani e con falchi.

E' sempre vietato l' uso di arma da fuoco impostata con scatto procurato dalla preda, di spingarda montata su imbarcazione a motore, di sostanze venefiche, inebrianti o esplodenti, di mezzi elettrici, di lanterne, di insidie notturne, di gabbie, ceste o pietre a scatto, di trappole, tagliole o trabocchetti, di fionde e di lacci, di qualsiasi genere. Nella zona delle Alpi (*alla quale appartiene l'Istria*, come già dicemmo), è vietato l' uso del fucile automatico o a ripetizione a più di due colpi.

Nel novero delle armi da fuoco proibite da questo articolo non sono considerati i congegni non pericolosi, esclusivamente destinati a segnale d' allarme.

La caccia a cavallo alla volpe con cani da seguito è regolata dal Prefetto, sentita la Commissione venatoria provinciale.

I contravventori alle disposizioni di cui al predetto articolo ed a quelle di cui all' art. 31, sopra riportato, sono puniti con l' ammenda da L. 100 a 1000; e, qualora la contravvenzione sia commessa a danno di selvaggina nobile stanziale, da L. 200 a 2000.

*
* *

Gli art. dal 32 al 36 contemplano i *divieti generali di caccia*.

Con l' art. 32 è sempre vietata la presa di uova, di nidi e di

piccoli nati di selvaggina, salvo nelle bandite o riserve ai rispettivi concessionari, a scopo di ripopolamento, e salvo le eccezioni di cui agli art. 25 e 26 (dell' art. 25 abbiamo fatto cenno anche poc' anzi; l' art. 26 si riferisce alla uccisione e cattura di animali feroci o nocivi).

Il Ministro per l' agricoltura e le foreste, in casi di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre zone, può consentire deroghe al divieto di cui alla prima parte del precedente comma.

Le pene comminate per i contravventori sono quelle stesse indicate nell' art. 31, con la differenza che l' ammenda da L. 200 a 2000 si applica non solo qualora la contravvenzione sia stata commessa in danno di selvaggina nobile stanziale, ma anche quando riguardi altra specie di selvaggina della quale sia permanentemente vietata la caccia.

In caso di condanna di persona sottoposta alla patria potestà o alla tutela, il genitore o il tutore, qualora il condannato sia insolvibile, è obbligato al pagamento di una somma pari all' ammontare dell' ammenda inflitta al colpevole.

L' art. 33 vieta di tendere reti per la cattura di selvaggina nobile stanziale, salvo che nelle bandite o riserve a scopo di ripopolamento, o comunque per il miglioramento tecnico della bandita o riserva.

Anche questo articolo prevede, come il precedente, la eventualità di deroghe consentite dal Ministro competente.

I contravventori sono puniti con l' ammenda da L. 500 a 3000.

L' art. 34 vieta di cacciare qualsiasi specie di selvaggina, da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima della levata del sole; i contravventori sono puniti con le stesse pene indicate nell' art. 31; però queste sono ben più gravi (da L. 400 a 4000) quando i contravventori abbiano esercitata la caccia notturna a selvaggina nobile stanziale da un' automobile, o comunque servendosi di fari abbaglianti.

L' art. 35 contiene il divieto di cacciare qualsiasi specie di selvaggina, quando il terreno è in tutto o nella maggior parte coperto di neve. E' però fatta eccezione per i palmipedi e trampolieri, limitatamente alle paludi e lungo i corsi dei fiumi in pianura, e per il camoscio ed i tetraonidi (urogallo o gallo cedrone, gallo forcella o fagiano di monte, francolino di monte, pernice bianca) nella zona delle Alpi.

I contravventori sono puniti con le stesse pene indicate nell' art. 31.

L' art. 36 elenca le specie la cui uccisione o cattura è sempre proibita; esse sono:

a) stambecchi, muffloni;
b) giovani camosci dell' anno e le madri che li accompagnano;
c) le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli, salvo che per gli animali allevati in riserva, da parte del concessionario o da chi ne sia da lui autorizzato e con permesso del Ministro;
d) gli orsi durante il torpore invernale e le marmotte durante il letargo;
e) l' avvoltoio degli agnelli (*Gypaetus barbatus*), la gru, le cicogne ed i cigni;
f) i rapaci notturni eccettuato il gufo reale; tale disposizione non si applica alla cattura della civetta e del barbagianni destinati a servire da zimbello;
g) le rondini di qualsiasi specie ed i rondoni;
h) le femmine degli urogalli e dei fagiani di monte;
i) i colombi torraiuoli (*Columba livia*), sia di colombaia che selvatici, ed i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i viaggiatori, gli uni e gli altri anche in luoghi lontani dall'abitato. La proibizione è estesa ai colombi che sfuggono ai tiri a volo, ma non si applica alla uccisione o cattura di colombi da parte dei loro proprietari, compresi i Comuni.

Il Ministro può autorizzare la cattura o la uccisione di esemplari appartenenti ad alcune delle specie suindicate, alle condizioni che verranno stabilite nel relativo decreto.

I contravventori sono puniti con le stesse pene indicate nell' art. 31.

***

Gli articoli dal 37 al 40 riguardano i *divieti per le armi e la selvaggina.*

L' art. 37 prescrive che nel periodo della chiusura della caccia è vietato il porto e l' uso di armi da caccia con munizioni spezzate, a meno che il trasporto di dette armi avvenga per giustificato motivo, e che il fucile sia smontato e chiuso in busta o avvolto in tela.

I contravventori sono puniti con l' ammenda da L. 50 a 500.

L' art. 38 vieta, fuori che nelle bandite e nelle riserve, di detenere starne, pernici rosse, pernici sarde e coturnici vive a chi

non ne abbia ottenuto il permesso dal Prefetto: chiunque, per qualsiasi causa e in qualsiasi tempo, venga in possesso di esemplari vivi della detta selvaggina, che non sia stata introdotta dall'estero a scopo di ripopolamento, entro le 48 ore deve darne avviso alla Commissione venatoria provinciale, la quale, pagatone eventualmente il valore, provvede nel più conveniente modo alla destinazione della selvaggina stessa.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 200 a 2000, e gli animali vengono sequestrati e consegnati alla Commissione venatoria provinciale che li destinerà, in quanto possibile, al ripopolamento.

Questo articolo corrisponde a criteri di pura tecnica venatoria: infatti, come è detto giustamente nella relazione, non si può ottenere il rispetto della legge sulla caccia, ove manchi il modo di controllare la detenzione di individui delle specie in esso indicate.

L'art. 39 colpisce il bracconaggio con il mezzo più efficace: vietando, cioè, di vendere, detenere per vendere e di acquistare selvaggina nobile stanziale morta, eccettuata quella proveniente dalle riserve e che sarà identificata con apposito contrassegno: tale disposizione non si applica per il cinghiale.

Sono, altresì, vietati in ogni tempo il commercio e la detenzione di selvaggina presa con mezzi proibiti; inoltre, dal quinto giorno della chiusura della caccia è vietato vendere, detenere per vendere e comperare la selvaggina morta alla quale si riferisce la chiusura della caccia; tuttavia le Commissioni venatorie provinciali, constatata la legittimità della cattura, possono prorogare di otto giorni il detto termine a coloro che ne chiedano la dilazione per l'esaurimento delle scorte.

Infine, la selvaggina presa nelle località in cui è libera la caccia non può essere trasportata, a scopo di commercio, nelle località in cui la caccia di quella determinata specie è vietata.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 50 a 500: e, qualora si tratti di selvaggina nobile stanziale, da L. 200 a 2000.

L'art. 40 dice che, fermo il divieto di cui all'art. 38, è libera in qualsiasi tempo la introduzione dall'estero di selvaggina viva di specie della fauna locale, e di selvaggina morta, durante il periodo in cui la caccia a quella determinata specie è permessa nella località.

E' sempre vietato introdurre e lanciare selvaggina estranea alla fauna indigena, senza autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I contravventori sono puniti a termini dell'art. precedente.

Con l'art. 40 si chiude il titolo della legge relativo all'esercizio della caccia. *(continua)*

Corrispondenze dalla provincia

Villa Gardossi, 12-X. — Siamo alla fine della vendemmia: il raccolto è inferiore come quantità a quello dell'anno passato, ma la qualità è assai migliore, specie per quanto riguarda la gradazione.

Quest'anno è stata venduta sulla piazza di Trieste molta uva per il consumo diretto, collocata in gabbie; però i prezzi sono stati bassi.

Molti hanno fatto le arature per la semina del frumento, ma essa non può essere ancora iniziata dato che il terreno è troppo secco. L'impiego dei concimi sarà assai limitato causa la mancanza di danaro per il loro acquisto.

La mano d'opera aspetta ansiosamente che vengano intensificati i lavori di bonifica della valle del Quieto e gli altri disposti onde alleviare la disoccupazione invernale.

Le animalie si mantengono sane; i pascoli scarseggiano di vegetazione, causa la siccità. *(A. Gardos)*

Parenzo, 12-X. — Il 21 settembre la nostra zona fu colpita dalla grandine che causò una perdita del 5-10 % del prodotto; nel timore che tale sinistro avesse a ripetersi, tutti si affrettarono a vendemmiare le uve nere, mentre le bianche erano quasi dovunque raccolte. Il prodotto è inferiore, per quantità, di un terzo a quello dello scorso anno; la qualità poteva essere migliore se le uve, specie quelle tardive, si fossero lasciate maturare meglio.

Abbiamo delle belle giornate che consentono di preparare convenientemente il terreno per la semina del frumento, la quale in alcune località si è già iniziata, purtroppo con sistemi non razionali. Le varietà preferite sono sempre il Gentilrosso ed il Cologna; anche il Mentana incontra simpatie. Senza dubbio questi sono i frumenti più indicati per le nostre terre.

Il locale Consorzio agrario è venuto nella determinazione di iniziare la vendita (ai propri associati) di alcuni generi di prima necessità per l'agricoltore e per il bestiame che esso alleva, quali il granoturco, la farina gialla e bianca, il riso, la crusca, i diversi panelli e le polpe di bietola.

Sul nostro mercato affluiscono ortaggi che hanno sviluppato dopo le prime pioggie; l'uva tardiva si vende ancora a buon prezzo, e così dicasi dei tacchini (L. 5-5.50 al chg. peso vivo); il pollame è piuttosto scarso, perchè decimato dalla moria. *(G. Visintini)*

S. Domenica di Visinada. — La vendemmia è stata ultimata con tempo favorevole, tranne qualche giornata piovosa e con abbassamento

di temperatura. La qualità del prodotto è ottima, ma circa la quantità esso è inferiore di un terzo a quello dell'anno scorso. Da noi i prezzi dell'uva non si sono fatti, dato che ognuno ha vinificato per conto proprio; si spera che il prezzo del vino si aggiri sulle 100 lire all'ettolitro.

Si sta preparando il terreno per la semina del frumento la quale verrà iniziata dopo il 20 del c. m.

Abbiamo appreso con compiacimento che con il 1° gennaio del prossimo anno la tassa sul bestiame bovino non potrà superare l'1 % del valore medio dei singoli capi; con l'applicazione di questa imposta equa e sopportabile, verrà rimossa una delle cause che ostacolavano l'incremento degli allevamenti. *(G. Cossetto)*

Antignana, 12-X. — Il risultato della vendemmia è stato discreto; il vino ha buona gradazione, ma il prezzo è troppo basso.

La semina del frumento è stata fatta in buona parte, ma ora non si può continuarla perchè il terreno è troppo asciutto; anche nelle cisterne l'acqua comincia a scarseggiare.

Il raccolto del granone è misero e lo stesso dicasi per quelli delle rape e dei cappucci.

Le uova scarseggiano e quindi hanno aumentato di prezzo.

Gli animali bovini sono deprezzati oltre misura; ciò è causa di serio disagio per il povero agricoltore che non arriva in nessun modo a far fronte ai tanti impegni. *(M. Orliani)*

Portole, 12-X. — La vendemmia è ultimata; le uve avevano elevate gradazioni zuccherine, quindi si spera che i prezzi saranno superiori a quelli dell'ultimo raccolto; intanto si è effettuata qualche vendita di mosto a L. 80 al quintale. La percentuale media zuccherina segnata dal mostimetro fu 17.5; il marzemino raggiunse 24, il refosco 20.8.

In alcune località si sta iniziando la semina del frumento; in altre il terreno deve essere ancora lavorato perchè troppo asciutto.

Di scassi per nuovi impianti non se ne parla perchè l'agricoltore in genere è avvilito causa il basso prezzo ed il limitato smercio dei suoi prodotti.

L'aumentato prezzo del granoturco è un danno quasi per tutti, giacchè qui da noi vi saranno forse 3-4 possidenti che sono in grado di vendere piccola parte di tale prodotto, mentre gli altri dovranno acquistarlo fra due o tre mesi al massimo.

L'animalia è sana e benissimo nutrita, ma assai ridotta di numero.

(R. Zonta)

Buie, 12-X. — Quest'anno si sono notati pochi compratori di uva che è stata pagata a L. 2 al grado, mostimetro Babo; per fortuna si erano smaltiti forti quantitativi in gabbie, per le piazze di Trieste, Fiume e Pola, ove vennero fatti i seguenti prezzi: moscato L. 0.90—1 al chg., uve bianche comuni L. 0.40—0.50, nere L. 0.35—0.40.

Il prodotto di quest'anno è inferiore di circa un terzo a quello dell'anno scorso, ma la qualità è migliore; è stata fatta qualche vendita di moscato al prezzo di L. 110—120 all'ettolitro.

Come al solito, le vinacce sono andate a finire sui letamai, e ciò è un danno per l'economia perchè esse rappresentano sempre un certo valore che così viene quasi distrutto. Bisognerebbe almeno consentire la distillazione di piccoli quantitativi di acquavite per il consumo delle famiglie degli agricoltori, che in essa troverebbero un pò di ristoro specie nella stagione invernale.

Speriamo che la esecuzione di lavori di pubblica utilità consenta ai più bisognosi di procurarsi il necessario per le esigenze della vita.

(F. Marzari)

Pinguente, 12-X. — Il bel tempo consente di preparare agevolmente il terreno per la semina del frumento, nonchè di condurre a termine la vendemmia, dove le grandinate della scorsa estate hanno risparmiato qualche cosa.

La situazione del nostro agricoltore è abbastanza seria, e non si vede come possa risolversi, oggi che siamo alle porte dell'inverno. Il bestiame continua a valer quasi nulla, quando si pensi che un vitello sui 50 chili viene pagato 160 lire o poco più! E vi fosse almeno richiesta; neppure un capo bovino per macello viene venduto da allevatori bisognosi, poichè i macellai vanno a rifornirsi nei mercati di Sesana e Divaccia nei quali affluisce moltissimo bestiame bovino dalla Jugoslavia. Intanto gli urgenti bisogni premono e mancando i danari non si sa come fronteggiarli.

Sul nostro mercato affluiscono molti ortaggi.

Il bestiame presentasi in buono stato di nutrizione e non è insidiato da alcuna malattia infettiva. *(Dott. A. Chiappetta)*

Visinada, 12-X. — Contro ogni aspettativa, la produzione del vino è stata alquanto limitata, però la qualità è buona; in alcune località il mostimetro ha segnato sino il 24 % di zucchero.

Le uve per consumo diretto si esportarono durante tutto il periodo della vendemmia, a prezzi veramente irrisori. Così pure le uve per vino, uvaggi bianchi e rossi, sono stati pagati a L. 25 al quintale, mentre le nere fine a L. 50—60. Piccole partite di vino nero si sono vendute a L. 115 all'ettolitro.

Durante la fermentazione la temperatura è stata favorevole; il bel tempo dura ancor oggi, permettendo così di porre fine ai lavori preparatori per la semina del grano.

Il raccolto del frumentone e delle patate non ha minimamente ricompensato le dure fatiche necessarie per la loro coltivazione. *(G. Ferrena)*

Rovigno, 12-X. — L'andamento stagionale è ottimo, dato il susseguirsi di giornate calme e serene.

La vendemmia è terminata da oltre una settimana; la produzione, in seguito al secco e alle perdite per malattie dovute sia a parassiti vegetali che animali, si è ridotta al 60 % del normale; da assaggi gleucometrici si prevedono ottimi vini. I prezzi si mantengono sempre bassi, con grave danno per il nostro povero agricoltore, come già rilevato parecchie volte nelle pagine di codesto giornale.

Si stanno eseguendo i lavori preparatori del terreno per le prossime semine che quasi certamente verranno fatte in condizioni favorevoli. Purtroppo la grande maggioranza degli agricoltori, date le loro precarie condi-

zioni economiche, faranno poco uso di concimi chimici e seguiranno in iscarso grado i nuovi criteri di coltivazione razionale dei grani.

(F. Cherin)

FRA LIBRI E RIVISTE

F. Zago — **La difesa della vite dall' oidio.** – (Vol. 215 della Biblioteca Minima Ottavi, Casale Monferrato – L. 1.50 franco nel Regno).

Ecco un problema che assilla i viticoltori; ecco il titolo di un nuovo manualetto della Biblioteca Minima Ottavi, dovuto ad uno dei più reputati tecnici e propagandisti agricoli che vanti l' Italia: il prof. Ferruccio Zago.

Con questo libro bene illustrato, scritto da un competente, con stile piano, chiaro ed accessibile ai viticoltori, si è contribuito notevolmente a volgarizzare gli ammaestramenti più moderni per difendere le viti dalla *crittogama* che danneggia tutte le parti verdi e massacra addirittura i grappoli, decimando i raccolti e rendendoli scadenti.

In un momento così difficile anche per la viticoltura, nel quale si deve cercar di economizzare sulle spese di esercizio, e di bene impiegare gli anticrittogamici, questo volumetto è destinato a ricevere l' accoglienza più favorevole da parte degli agricoltori-viticoltori solerti e avveduti.

Chi non vuole o non può leggere i trattati di fitopatologia o di patologia viticola ricorra a questo volumetto del prof. Zago che è l' ultimo cronologicamente e nel numero di serie (215 della Biblioteca Minima Ottavi, ma che è certo uno dei primi per la valutazione che se ne può formulare.

Insegnamenti pratici di viticoltura.

Il prof. Vittorio Racah, incaricato del Corso di colture speciali al R. Istituto superiore agrario e forestale di Firenze, proprietario-agricoltore, gode altissimo prestigio per la sua riconosciuta competenza in viticoltura. Sembra quindi superflua ogni ulteriore presentazione dell' autore di due manualetti (22-23 della Biblioteca Minima Ottavi, intitolati: **Le viti americane** e **La pratica della viticoltura americana,** usciti ora colla loro 4ª edizione aggiornatissima [1]).

Nel vol. 22 si tratta delle questioni pratiche riflettenti le viti americane impiegate nella ricostituzione dei vigneti fillosserati; nel vol. 23 sono riassunti gli ammaestramenti indispensabili ai viticoltori che si accingono all' opera di rinnovamento del patrimonio viticolo.

Esposizioni chiare, precise, schematiche e completate da illustrazioni, fanno di questi due volumetti già largamente noti ed apprezzati, due ottime armi nuovamente affilate, in mano degli agricoltori che combattono la dura battaglia della viticoltura.

Si può esser certi che gli agricoltori accoglieranno con grande simpatia la nuova edizione attesa e desiderata. Occorrerebbe lanciare a migliaia questi buoni volumetti, in mezzo ai rurali che desiderano leggere, ma sono impossibilitati a consultare i trattati di viticoltura!

[1]) Biblioteca Minima Ottavi - Casale Monferrato. - Prezzo di ciascun volume L. 1.50 franco nel Regno.

NOTIZIARIO

Concimazioni e difesa del prodotto nazionale. — Il Sindacato nazionale dei tecnici agricoli ha diramato ai Segretari dei dipendenti Sindacati provinciali, e per conoscenza ai Direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura, la seguente circolare:

« Iniziandosi ormai la nuova campagna granaria, il Sindacato nazionale tecnici agricoli richiama tutti i Sindacati provinciali dipendenti alla necessità di una larga propaganda, fra gli agricoltori, i lavoratori agricoli e i ceti rurali in genere, per una più intensa applicazione di tutte le norme tecniche di una moderna agricoltura.

Fra queste, oltre ad una accurata e appropriata lavorazione del terreno, acquista una importanza sempre maggiore *la concimazione*, che deve essere improntata al duplice criterio di essere *completa e ricca*, onde ottenere da essa il massimo possibile rendimento economico.

La tendenza a limitare le concimazioni va assolutamente e con ogni mezzo evitata, scongiurata e corretta.

Bisogna persuadere l'agricoltore che non si ottiene l'auspicato risultato produttivo della coltivazione del frumento se non si pone la massima cura oltrechè ai lavori e alla scelta delle sementi, anche, e principalmente, alla *più appropriata e abbondante concimazione delle terre.* I tecnici agricoli sanno perfettamente che una razionale concimazione chimica alla coltura del frumento ne eleva la produzione di almeno una diecina di quintali per ettaro. E poichè la convenienza economica della concimazione esiste e viene con ciò largamente confermata, è interesse e dovere degli agricoltori di applicarla nella maggiore possibile misura, sia nel proprio diretto tornaconto che a profitto della collettività nazionale la quale reclama dalle nostre terre tutto il pane che è necessario alla nostra alimentazione.

Le economie nelle spese di concimazione si risolvono in perdite di prodotto e quindi di reddito, specialmente poi se si considera la diminuzione della potenzialità produttiva a cui vengono a soggiacere le terre coltivate senza adeguate somministrazioni di fertilizzanti.

Affinchè poi gli agricoltori non vadano incontro a sicure disillusioni per l'uso di sostanze di scarso effetto concimante, occorre dare ad essi la massima assistenza al seguente principale effetto: che i *concimi* da essi adoperati *siano sempre di produzione nazionale* perchè sono di qualità e di efficacia sempre superiori ai concimi di provenienza estera, concorrendo anche, in tal modo, ad assicurare il lavoro a braccia italiane e a diminuire il versamento di denari italiani a Ditte straniere.

A tale proposito si porta a conoscenza che in occasione della « Settimana della meccanica agraria » sarà dato il massimo incremento alla diffusione di tale concetto e all'applicazione più larga di una *energica difesa dei prodotti italiani,* sia appunto di macchine che di concimi chimici, onde assicurare ai nostri agricoltori i mezzi della produzione delle migliori qualità al minimo possibile prezzo ».

Molini di III[a] categoria — Tassa di licenza di macinazione. — Il Ministero delle corporazioni ha diramato in data 29 settembre c. a., la seguente circolare:

«A seguito delle disposizioni contenute nella circolare n. 99, in data 19 agosto u. s. (pubblicata nel Bollettino degli atti ufficiali, n. 8 bis del 28-8 decorso) è stato chiesto da qualche ufficio quali criteri debbono essere seguiti per l'applicazione della tassa di licenza di macinazione in confronto dei molini classificati nella III[a] categoria di cui alla circolare 43, del 1° dicembre 1928.

E' evidente che i molini a palmenti, o, comunque, a bassa macinazione, i quali avvalendosi della concessione loro fatta con la suddetta circolare 99, procedano all'abburattamento ed al commercio delle farine di frumento da essi prodotte, sono da equipararsi a quelli della categoria superiore.

A tali molini, pertanto, dovrà essere applicata la tassa di licenza di macinazione secondo le norme stabilite dalla lettera b) dell'articolo 10 del R. D. Legge 12 agosto 1927, n. 1580.

Per i molini, invece, che macinano esclusivamente il frumento a resa integrale per conto dei consumatori diretti, la tassa di licenza seguiterà ad essere applicata coi criteri fissati nella lettera a) del citato art. 10».

Disposizioni da adottarsi nei boschi bruciati e divieto di pascolo. — Il Municipio di Parenzo ha pubblicato il 25 dello scorso mese il seguente avviso:

«Giusta le vigenti disposizioni di legge, tutte le piante danneggiate da incendi devono venir tosto tagliate raso terra; nell'operazione saranno da rispettare quelle piante che non mostrano la bruciatura completa della corteccia (non danneggiato il cambio), ed all'infuori del taglio sulla superficie bruciata non deve seguire altra utilizzazione.

A termini dell'art. 9 del R. D. 30-12-1923, n. 3237, nelle zone boschive distrutte o danneggiate da incendio è inoltre proibito severamente il pascolo di ogni specie di bestiame fino a tanto che a giudizio dell'autorità forestale le piantine ed i nuovi virgulti non abbiano raggiunto uno sviluppo tale da escludere ogni pericolo di danno. Il divieto di pascolo non sarà in ogni caso mai inferiore agli anni otto, e per le relative infrazioni le penalità saranno basate su danni calcolati con la massima severità.

Nei boschi degli Enti morali o comunque gravati da uso civico di legnatico, è vietata la raccolta della legna morta in seguito ad incendio, e questa sarà venduta all'asta pubblica dall'autorità forestale per devolvere il ricavato in miglioramenti boschivi».

Notizie sull'esito di alcuni mercati d'animali tenuti nelle provincie dell'Istria, del Carnaro e di Trieste.

Dignano, 5-IX. — Animali presentati: Buoni 142, Vacche 152, Vitelli 32, Asini 32, Suini 189, Ovini 76. Prezzi verificatisi: Buoi L. 220--240, Vacche L. 190—200, Vitelli L. 350—400, al q.le peso vivo; Asini L. 70—100, Suini di allevamento L. 10—50, Ovini L. 40—70, per capo.

Andamento del mercato: conclusi pochi affari.

Levade, 9-IX. — Animali presentati: Buoi 56, Vacche 48, Vitelli 7, Cavalli 2, Asini 15, Suini di allevamento 28, Ovini 2. Prezzi verificatisi: Buoi L. 260—280, Vacche L. 190—220, Vitelli L. 340—380, al q.le peso vivo; Cavalli L. 800—1200, Asini L. 50—300, Suini di allevamento L. 20—25, Ovini L. 40—60, per capo.

Andamento del mercato: scarsa affluenza di bestiame e di compratori; concluso discreto numero di affari.

Pinguente, 17-IX. — Animali presentati: Buoi 76, Vacche 150, Vitelli 24, Asini 17, Suini di allevamento 83, Ovini 30. Prezzi verificatisi: Buoi L. 310, Vacche L. 210, Vitelli L. 340, al q.le peso vivo; Asini L. 60, Suini di allevamento L. 25, Ovini L. 40, per capo.

Fieno L. 14 al q.le.

Andamento del mercato: mediocre; prezzi sempre bassi e riluttanza degli allevatori a vendere il proprio bestiame, nella speranza che le limitazioni di importazioni dall'estero si effettuino quanto prima; furono venduti pochi capi grossi da macello e tutti i suini.

Montona, 21-IX. — Animali presentati: Buoi 65, Vacche 71, Vitelli 12, Cavalli 2, Asini 74, Suini di allevamento 82. Prezzi verificatisi: Buoi L. 230—260, Vacche L. 180—200, al q.le peso vivo; Cavalli L. 1000—1200, Asini L. 50—300, Suini di allevamento L. 30—60, per capo.

Andamento del mercato: causa il maltempo, scarsissima affluenza di bestiame e di compratori; conclusi singoli affari.

Siana, 26-IX. — Animali presentati: Buoi 11, Vacche 23, Cavalli 2, Asini 12, Suini 45, Ovini 3.

Andamento del mercato: si effettuarono 45 contrattazioni, delle quali 40 vendite, di suini.

Dignano, 3-X. — Animali presentati: Buoi 116, Vacche 54, Vitelli 6, Asini 12, Suini 64, Ovini 32. Prezzi verificatisi: Buoi L. 220—240, Vacche L. 150—200, Vitelli L. 400—420, al q.le peso vivo; Asini L. 50—300, Suini di allevamento L. 10—50, Ovini L. 60—90, per capo.

Andamento del mercato: conclusi pochi affari.

Pisino, 5-X. — Animali presentati: Buoi 288, Vacche 305, Vitelli 80, Cavalli 14, Muli 4, Asini 52, Suini grassi 41, giovani 145, Ovini 116. Prezzi verificatisi: Buoi L. 200—230, Vacche L. 150—210, Vitelli L. 240—280, al q.le peso vivo; Cavalli L. 1000—1400, Muli L. 700—900, Asini L. 50—400, Suini grassi L. 180—200, Suini giovani L. 15—50, Ovini L. 50—80, per capo.

Fieno L. 18—22, Paglia L. 15—18, al q.le.

Andamento del mercato: bene frequentato; conclusi molti affari.

Ronchi dei Legionari, 7-X. — Animali presentati: Buoi 16, Vacche 28, Vitelli 8, Suini 184. Prezzi verificatisi: Buoi L. 280, Vacche L. 200, Vitelli L. 300, al q.le peso vivo; Suini L. 20 per capo.

Andamento del mercato: mediocre.

Elenco dei mercati d'animali che si terranno nelle provincie dell'Istria, del Carnaro, di Trieste e di Gorizia, durante il mese di Ottobre.

Provincia	Circondario	Comune	Località	Giorno di mercato
Istria	Parenzo	Orsera	S. Lorenzo del Pasen.	Sabato 10
		Portole	Levade	Martedì 13
		Montona	Montona	Lunedì 19 e Sabato 31
		Buie	Buie	Martedì 27
		Visignano	Visignano	Giovedì 29
	Capodistria	Erpelle-Cosina	Erpelle	Venerdì 2
		Rozzo	Rozzo	Lunedì 12
		Pinguente	Pinguente	Giovedì 15
	Pisino	Pisino	Pisino	Lunedì 5 e Sabato 17
		Gimino	Gimino	Mercoledì 14
		Albona	S. Domenica	Venerdì 16
		Antignana	Antignana	Martedì 27
	Pola	Dignano	Dignano	Sabato 3
		Sanvincenti	Sanvincenti	Lunedì 12
		Canfanaro	Canfanaro	Mercoledì 28
		Pola	Siana	Sabato 31
Carnaro	Volosca	Elsane	Sappiane	Domenica 4
		Castelnuovo	Castelnuovo	Giovedì 8
		Villa del Nevoso	Torrenova	Venerdì 16 e Lunedì 19
Trieste	Monfalcone	Ronchi dei Legionarî	Ronchi dei Legionarî	Mercoledì 7
	Postumia	Postumia	Postumia	Giovedì 1 e Sabato 10
		S. Pietro del Carso	S. Pietro del Carso	Sabato 10
	Sesana	Sesana	Sesana	Lunedì 12 e Giovedì 22
		Divaccia - S. Canziano	Divaccia	Lunedì 26
	Trieste	Muggia	Albaro-Vescovà	Sabato 10
Gorizia	Gorizia	Gorizia	Gorizia	Lunedì 5, Giovedì 8 e Giovedì 29
		Aidussina	Sturie delle Fusine	Giovedì 8
		S. Croce di Aidussina	S. Croce di Aidussina	Mercoledì 14
		Aidussina	Aidussina	Giovedì 15
		Vipacco	Vipacco	Martedì 20 e Mercoledì 28
	Gradisca	Cormons	Cormons	Sabato 3
		Capriva	Mossa	Martedì 6
		Gradisca	Gradisca	Martedì 13 e Sabato 31
		Romans d' Isonzo	Romans d' Isonzo	Martedì 27
	Tolmino	Idria	Idria di sotto	Lunedì 5
		Tolmino	Tolmino	Lunedì 12
		Idria	Idria	Giovedì 15

Vino esportato da alcuni porti dell'Istria nel mese di agosto, via mare, con i piroscafi della Società Istria-Trieste:

Parenzo: per Trieste ettolitri 853.41, per Pola 929.39, per Fiume e scali intermedi (piroscafi Società Costiera) 331.63, per destinazioni varie, con velieri, 918.42. Totale ettolitri 3032.85.

Cittanova: per Trieste ettolitri 26.83, per altre destinazioni 71.14. Totale ettolitri 97.97.

Isola: per Pola ettolitri 6.90, per Grado 10.50. Totale ettolitri 17.40.

Orsera: ettolitri 740.

Pirano: per Isola ettolitri 5.50, per Trieste 1.87, per Grado 2.30, per Brioni 10. Totale ettolitri 19.67.

Pola: ettolitri 14.63.

Rovigno: per Trieste ettolitri 78.53, per Pola 115.39. Totale ettolitri 193.92.

Umago: per Pirano ettolitri 1, per Trieste 170, per Grado 1.20, per Pola 1.30. Totale ettolitri 173.50.

Totale del mese: ettolitri 4289.94.

Vino esportato dal 1° gennaio c. a.: ettolitri **35703.11**.

Bollettino dello Stato civile del Comune di Parenzo del mese di settembre.

Nati: Maschi 23, Femmine 18. Totale 41.

Morti: 11.

Matrimoni celebrati: 5.

Bollettino dello stato sanitario del bestiame.

Data	Malattie	Circondari	Comuni	Specie degli animali *)	Numero delle stalle infette	
					rimaste dalle settimane precedenti	Nuove denunzie
PROVINCIA DELL'ISTRIA						
Dal 16 al 30-IX	Malattie infettive dei suini	Pola	Canfanaro	S	—	5
		»	Pola	S	—	3
PROVINCIA DI TRIESTE						
Dal 16 al 30-IX	Mal rossino	Trieste	Trieste	S	—	2

*) B-bovini, E-equini, O-ovini, Cap.-caprini, S-suini, Can.-canini, P-pollame.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte all' Istituto agrario provinciale di Parenzo nel mese di Settembre

Giorno	Pressione barometrica ridotta a [1]) 0° ed al mare mm. 700 +	Temperatura gradi centigradi: Massima nelle 24 ore	Temperatura gradi centigradi: Minima nelle 24 ore	Temperatura gradi centigradi: Media giornaliera	Vento [1]): Direzione (N = Nord S = Sud E = Est W = Ovest)	Vento [1]): Forza (0 = calma 6 = uragano)	Nebulosità [1]) (0 = sereno 10 = completamente coperto)	media umidità relativa dell' aria (0 = secca 100 = satura)	Precipitazione dalle ore 8 del giorno precedente alle ore 8 del giorno indicato mm.	Osservazioni [1]) osservazioni fatte alle ore 8 antimeridiane
1	59.2	24.8	15.9	21.8	SE	0	2	77	15.2	temporale
2	62.3	25.2	14.5	22.0	W	0	0	73	6.4	
3	61.2	27.0	14.3	23.1	S	0	0	68	—	
4	55.9	26.5	20.0	22.9	S	2	3	80	—	temporale
5	55.1	23.6	15.0	21.3	SW	4	1	46	26.0	
6	59.1	22.5	15 2	19.8	SE	1	2	67	—	
7	62.4	23.3	14.3	20.2	SE	2	1	59	—	
8	61.0	21.7	16.0	18.9	SE	2	5	56	—	gocce
9	59.7	19.5	12.5	17.1	E	1	8	61	—	
10	61.8	21.7	8.2	17.8	E	0	0	66	—	
11	61.7	24.3	12.8	20 5	SE	2	8	75	—	Acqua caduta nei mesi precedenti mm. 394.5
12	56.3	25.0	18 6	22.8	S	3	10	77	—	
13	61.9	20 0	15.5	17.5	W	0	10	62	1 8	in settem. » 133.0
14	63.3	21.0	8.8	16.6	E	1	2	45	—	Assieme mm. 527.5
15	66.0	18.0	7.5	14 6	E	1	10	46	—	
16	66 6	19.5	10.8	16.5	NE	0	5	64	—	
17	64.5	19.4	10.7	16.4	E	0	7	74	0 2	
18	64 2	20.5	10.8	16.4	N	0	9	77	—	
19	66 3	22.6	9.6	18 0	SE	0	2	74	—	
20	65.6	23.5	10.5	19 2	N	0	0	73	—	
21	58 1	20.5	15.4	15.3	S	1	7	74	—	
22	57 9	16.0	6 2	11.8	E	0	7	62	49.8	temporale con grandine
23	58.7	16.8	7.6	13.3	N	1	4	54	—	
24	64 0	15.0	3 8	12.1	N	0	2	56	—	
25	65 4	18.0	3 8	13.1	SE	0	5	61	—	
26	65.8	20.0	7.8	15.8	S	0	1	62	—	
27	67.1	17.0	6.2	14.1	SE	0	2	59	—	
28	63.8	17 5	12 1	15.1	S	1	10	72	—	
29	62.9	18 0	8.5	14.4	N	0	0	86	33.6	
30	65.7	19.0	8.4	14.7	W	0	2	72	—	

Listino dei prezzi dei principali prodotti agrari verificatisi in provincia dal 1° al 15 ottobre

Località	Vino rosso	Vino bianco	Olio	Fieno	Frumento	Frumentone	Bovini	Vitelli	Ovini	Suini da allevamento	Pollame adulto	Pollastri	Latte	Uova	Legna da fuoco	Osservazioni
prezzo in lire	ettolitro		litro	quintale			chg. peso vivo		per capo			al paio	litro	al 100	q.le	
Rovigno	75	70	6,50	15-20 [1]	105	75	2,20-2,40	4	70-90	15-20 [2]	8	8	1.00	50	8	[1] di erba medica L. 25-30; [2] da macello L. 2.50-3 al chg. peso morto
S. Domenica di Vis.	—	—	—	—	—	—	2-2.50	3	60-80	25	8-10	8	1.00	40	6	
Antignana	60	60	—	12	—	—	—	—	—	30-40	—	—	1.00	45	5-6	
Villa Gardossi	50-60	40-50	6.20	12	100	78	3	3,50	60-80	20-25	8	8	1.00	40	8	
Parenzo	60-80	70-80	6	12-15	85-90	75	2.50-3	3.50-4	—	20-40	8-12	8-12	1 20	45-50	5-7	
Buie	70-100	70 [1]	6.40	10-12	88	76	2-2.40	3.50-4	60-70	30-40	8	12	0.80-1	30-40	7 [2]	[1] moscato L. 120; [2] al metro, corta, L. 12
Pinguente	80	70	7.60	14	100	75	3	3,20	65	35 [1]	12	10	0.70	40	6.50	[1] da macello L. 3.10 al chg. peso morto
Visinada	100-115 [1]	—	6 20	20-25	90	73-75	2-2.50	3-3.50	80	15-25	12	14	1.00	35	7	[1] nuovo
Portole	70	60	6.40	14	100	75	2	3	50-60	30-50	8	8	0.80	40	8	

Dott. G. B. Cucovich, Direttore responsabile.